

Bruxelles, 19 febbraio 2018
(OR. en, de, fr)

Fascicolo interistituzionale:
2016/0152 (COD)

6054/18
ADD 2 REV 1

CODEC 179
MI 76
TELECOM 32
DIGIT 14
CONSOM 33
IND 45
COMPET 65
ENT 17
POSTES 2
JUSTCIV 27
PI 14

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

Dichiarazione del Lussemburgo

"Per creare un mercato unico digitale pienamente funzionante occorre eliminare l'attuale frammentazione giuridica. In caso contrario le imprese, in particolare le PMI e le microimprese, non venderanno in tutto il mercato unico per via dell'incertezza giuridica e dei costi di conformità sproporzionati. I consumatori non avranno pertanto accesso ai beni e servizi che desiderano acquistare.

Il Lussemburgo resta scettico quanto al valore aggiunto del regolamento, che non fornisce certezza del diritto e conferma, invece di eliminare, gli ostacoli esistenti. Esso obbliga gli operatori a vendere ovunque nell'UE senza prevedere miglioramenti né precisazioni per quanto riguarda la determinazione del diritto applicabile e l'organo giurisdizionale competente. Le imprese non potranno più proteggersi dai rischi giuridici ed economici limitando le loro vendite al rispettivo mercato nazionale o a un numero ristretto di mercati, come possono fare oggi.

Il Lussemburgo apprezza tuttavia gli sforzi della presidenza estone di fornire maggiore chiarezza, in particolare mediante nuove disposizioni nella clausola di revisione del regolamento. Due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento la Commissione dovrà valutare i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese quando vendono oltre frontiera, che sono causati dalla frammentazione giuridica, anche per quanto concerne le norme vigenti in materia di diritto applicabile.

La clausola di revisione invita inoltre la Commissione a prendere in considerazione modalità per agevolare l'accesso dei consumatori ai servizi elettronici tutelati dal diritto d'autore – i "blocchi geografici" dei quali rappresentano oggi una sfida di grande rilievo per i consumatori.

Il Lussemburgo può quindi sostenere il testo di compromesso che deriva dai triloghi con il Parlamento europeo. Il Lussemburgo auspica che la revisione del regolamento fornisca quanto prima risultati ambiziosi e concreti."

Dichiarazione della Germania

Secondo il governo federale tedesco dovrebbe essere ovvio che qualunque valutazione del campo di applicazione sia sempre accompagnata da un'approfondita valutazione d'impatto della Commissione europea. Ciò è tanto più vero dal momento che nella sua dichiarazione la Commissione europea autorizza la valutazione anche per quanto concerne i servizi audiovisivi. Chiediamo di conseguenza di iscrivere nel processo verbale la seguente dichiarazione relativa all'articolo 9 "Clausola di revisione":

"Qualunque valutazione del campo di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 9 deve essere preceduta da un'approfondita valutazione d'impatto della Commissione europea."

Dichiarazione della Francia

Le autorità francesi aderiscono alla dichiarazione delle autorità tedesche sul regolamento recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE.

In effetti, per le autorità francesi è indispensabile che qualsiasi proposta di modifica del campo di applicazione del regolamento sia sostenuta da un'approfondita valutazione d'impatto preliminare.
